

COMUNI:

Civitanova Marche (Ente capofila) Montecosaro
Montefano Montelupone
Monte San Giusto Morrovalle Porto Recanati
Potenza Picena Recanati

AVVISO PUBBLICO**ASSEGNO DI CURA****PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2014**

(DGR n. 6 del 09/01/2012- DGR n. 864 del 11/06/2012)

Sono destinatari dell'assegno di cura le famiglie che, nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XIV (Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati) mantengono la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente o attraverso l'aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

REQUISITI DELLA PERSONA ANZIANA ASSISTITA

- 1) 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
- 2) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% ed usufruire di indennità di accompagnamento alla presentazione della domanda;
- 3) residenza in uno dei Comuni dell'ATS 14;
- 4) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio;
- 5) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a:
 - € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
 - € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, per l'eventuale concessione dell'assegno di cura, redatta su apposito modello, dovrà pervenire all'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI RESIDENZA

ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2014

(farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo)

Il Comune non assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Possono presentare la domanda:

- a) l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- b) i familiari, entro il 4° grado, conviventi o non conviventi che, di fatto, si occupano della persona anziana;
- c) il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno, ecc.).

DOVE REPERIRE IL MODELLO DI DOMANDA

Il modello per la presentazione della domanda è disponibile presso:

- Ufficio di Promozione Sociale o Ufficio Servizi Sociali del Comune di Residenza nei giorni di **MARTEDI, GIOVEDI' E SABATO DALLE 10.00 ALLE 13.00.**

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. attestazione I.S.E.E., in corso di validità, ai sensi della normativa vigente;
2. copia di un valido documento di identità del richiedente;
3. copia del verbale di invalidità civile attestante "l'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita L. 18/1980 e L. 508/1988".

La dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli da parte della Guardia di Finanza.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Il Coordinatore dell'ATS 14, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta la graduatoria unica di Ambito in base ai valori ISEE, approvata dal Comitato dei Sindaci. Come stabilito dalla DGR n.6/2012 la graduatoria non dà immediato accesso al contributo. Successivamente, tenuto conto dell'utile collocazione nella graduatoria d'Ambito degli aspiranti beneficiari degli assegni di cura, l'Assistente Sociale del Comune o l'Unità Valutativa Integrata Ambito/Distretto, dovrà effettuare la visita domiciliare al fine di verificare i presupposti per la definizione di un "patto" di assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti nel quale verranno individuati:

1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia;
2. gli impegni a carico dei servizi;
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita;
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura.

La sottoscrizione del Patto di Assistenza rappresenta la condizione necessaria per il perfezionamento del diritto all'erogazione dell'assegno di cura. La mancanza dei presupposti per la sottoscrizione del Patto comporterà la decadenza dalla graduatoria.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'Assistente Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

Il numero effettivo dei beneficiari resta subordinato alle effettive disponibilità del fondo. A parità di ISEE nella graduatoria verrà data priorità ai soggetti più anziani.

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI EROGAZIONE

La graduatoria avrà la durata di un anno; l'eventuale diritto all'assegno di cura, pari a € 200,00 mensili, verrà riconosciuto dal 01.01.2014 e sarà, di norma, erogato trimestralmente, previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno comportato l'erogazione dell'assegno stesso.

Lo scorrimento della graduatoria potrà avvenire entro e non oltre la data del 30 settembre 2014 (penultimo trimestre valido).

REVOCA DEL BENEFICIO

L'assegno di cura viene revocato:

- > nel caso in cui l'assegnatario sia inserito in maniera permanente in una struttura residenziale;
- > con il venir meno delle condizioni previste dal "patto di assistenza" sottoscritto;
- > con il venir meno delle condizioni di accesso al contributo;
- > in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- > nel caso in cui l'anziano risulti beneficiario di prestazioni economiche prevalenti nell'ambito del progetto HCP INPS gestione dipendenti pubblici per un importo mensile pari o superiore a €200,00.

> in caso di decesso

INTERRUZIONE DEL BENEFICIO

L'assegno di cura si interrompe:

- > in caso di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) o a servizi semi residenziali.

In caso di interruzione o revoca dell'assegno è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il quindicesimo giorno, per la metà se è avvenuto entro il quindicesimo giorno. Ai beneficiari subentrati di diritto all'assegno, il beneficio economico verrà riconosciuto al momento dello scorrimento della graduatoria, previa sottoscrizione del Patto di assistenza.

SOSPENSIONE DEL BENEFICIO

Nel caso in cui il beneficiario sia inserito in R.S.A. con quota alberghiera a proprio carico, il beneficio verrà sospeso per il periodo di permanenza.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono presentare domanda i beneficiari di prestazioni economiche prevalenti nell'ambito del progetto HCP INPS gestione dipendenti pubblici il cui importo mensile risulti pari o superiore a €200,00.

BENEFICIARI DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

I beneficiari del SAD comunale o d'Ambito possono presentare richiesta di accesso al contributo. Resta inteso che l'utile collocamento nella graduatoria d'Ambito comporterà l'interruzione del SAD. Il beneficio verrà riconosciuto a partire dal momento dell'interruzione del SAD.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice sulla privacy)

Per poter concedere il contributo, i Comuni/Ambito Territoriale Sociale hanno necessità che il richiedente fornisca i dati personali indicati nel fac-simile di domanda.

Il trattamento dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art. 22 del D.Lgs 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al proprio Ente di riferimento per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge (art. 7 D.Lgs 196/2003)